

Articolo 545

Crediti impignorabili

[1] Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

[2] Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

[3] Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

[4] Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

[5] Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.

[6] Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

[7] *Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.*

[8] *Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.*

[9] *Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.*

Diritto transitorio: La norma, nella sua nuova formulazione, si applica esclusivamente ai procedimenti esecutivi iniziati successivamente al 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del d.l. n. 83/2015 (art. 23, comma 6, d.l. n. 83/2015).

Commento di
Achille Saletti

SOMMARIO: 1. La portata delle modifiche. – 2. L'impignorabilità delle pensioni. – 3. L'impignorabilità di pensioni e stipendi accreditati in conto corrente. – 4. La rilevazione dell'impignorabilità.

1. Le modifiche all'articolo in esame, concretatesi nell'aggiunta degli ultimi tre commi alla norma preesistente, sono state introdotte dall'art. 13, comma 1, lett. *l*), d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

Le nuove disposizioni prevedono un articolato regime di impignorabilità per le pensioni e i redditi assimilati, da un lato; dall'altro, dettano una regola di impignorabilità particolare per stipendi e pensioni (nonché redditi assimilati), nel caso che questi emolumenti vengano corrisposti mediante accredito su un conto corrente bancario o postale; infine, disciplinano in maniera innovativa la rilevazione dell'impignorabilità, che oggi può avvenire anche d'ufficio.

2. La prima modifica di cui dare conto concerne la nuova regola di impignorabilità introdotta per le pensioni.

Queste sono state a lungo impignorabili, fino a quando la Corte Costituzionale, con una serie di pronunzie¹, ha progressivamente caducato i vari limiti in proposito esistenti; sicché le pensioni sono divenute pignorabili, rimanendo incerta la soglia in cui era possibile sottrarle all'attività esecutiva².

¹ Si possono qui ricordare le decisioni della Corte cost. 30 novembre 1988, n. 1041, 22 dicembre 1989, n. 572, 22 novembre 2002, n. 468 e, soprattutto, 4 dicembre 2002, n. 506 (quest'ultima, unitamente alla, di poco precedente, sentenza n. 468/2002, si può leggere in *Riv. esec. forzata*, 2003, 170), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 128, r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché 1 e 2, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, laddove escludevano la pignorabilità, a fronte di ogni tipo di credito, dell'intero ammontare delle pensioni, indennità che ne tengono luogo e altri assegni di quiescenza erogati dall'Istituto della previdenza sociale o ai pubblici dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 del predetto d.p.r. n. 180/1950.

² La Corte, nella sent. n. 506/2002, osservava, a fondamento della propria pronuncia di illegittimità costituzionale, che la stessa si giustificava per avere il legislatore escluso la pignorabilità, a fronte di ogni tipo di credito, dell'intero ammontare di pensioni ed indennità equivalenti, «anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità od altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».

In conseguenza la giurisprudenza (v., da ultimo, Cass. 26 agosto 2014, n. 18225, in *Dir. & Giust.*, 2014) affermava che «in assenza di parametri normativi specifici ed analitici idonei a consentire la determinazione del c.d. minimo vitale, ben può il giudice dell'esecuzione, in considerazio-

Con la riforma del 2015 il legislatore, recependo l'auspicio espresso dalla Corte costituzionale in occasione delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale³, ha introdotto una soglia entro la quale le pensioni ed indennità equiparate (la previsione normativa è molto ampia e sembra applicabile ad ogni tipo di erogazione di quiescenza) sono assolutamente impignorabili; per la parte che eccede tale soglia esse, invece, sono pignorabili nei limiti previsti dai commi dal 3 al 5 dell'articolo in esame, nonché dalle speciali disposizioni di legge esistenti in materia⁴.

Il limite entro cui la pensione è assolutamente impignorabile varia periodicamente, essendo rapportato all'importo dell'assegno sociale, che appunto viene determinato ogni anno. Attualmente questo assegno, disciplinato dall'art. 3, commi 6 e 7, legge 8 agosto 1955, n. 335, è pari, per l'anno 2016, ad € 448,07 mensili, corrisposti per 13 mensilità, per un ammontare complessivo di € 5.824,91⁵.

Concernendo l'impignorabilità assoluta un importo pari alla «misura massima mensile» di tale assegno, aumentato della metà, ci si può interrogare se il suddetto importo debba essere calcolato suddividendo l'importo annuo dovuto per 12, in modo da ripartire la tredicesima mensilità tra i vari mesi in cui matura⁶. La risposta a questo interrogativo sembra però dover essere negativa, in quanto qui l'importo mensilmente dovuto a titolo di assegno sociale è adottato come parametro per stabilire la soglia minima – volendo riprendere le parole della Corte costituzionale – «per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita», mentre non viene in gioco da un punto di vista del diritto di credito complessivo verso l'ente erogante.

Solo la parte della pensione «eccedente tale ammontare», come recita il comma

ne degli elementi concreti del caso (e non dovendo necessariamente fare riferimento all'importo di trattamento minimo di pensione indicato dallo stesso ente erogatore, come invero sostenuto dall'odierno ricorrente), pervenire all'individuazione dell'importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato adeguati mezzi di vita».

³ Contenuto nelle sentenze menzionate alla nota che precede; auspicio reiterato da Corte cost. 15 maggio 2015, n. 85, in *Dir. & Giust.*, 2015.

⁴ La *Relazione* al d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (in *Atti parlamentari* della Camera dei deputati, XVII legislatura, d.d.l. n. 3201, 15), afferma che la differenza tra l'assegno sociale mensile maggiorato della metà e l'importo della pensione «è pignorabile nei limiti previsti dalle leggi speciali (decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, regio decreto-legge n. 1827 del 1935, eccetera)». Indubbiamente le regole di pignorabilità previste dalle leggi speciali prevalgono, in quanto tali, sul regime generale, ma non pare che le stesse possano costituire l'unico parametro in materia – come parrebbe doversi desumere dalla *Relazione* – atteso il ben preciso tenore del novellato comma 7, con il richiamo in esso contenuto ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo in esame, oltre che alle leggi speciali. Il duplice rinvio contenuto nel comma 7 va interpretato nel senso che la disciplina sull'impignorabilità dettata dai predetti commi 3, 4 e 5 costituisce il regime generale in tema di pignorabilità, destinato a trovare applicazione in difetto di previsioni speciali.

⁵ V. circolare INPS 31 dicembre 2015, n. 210.

⁶ Secondo A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, V ed., Padova, 2016, 993, il vincolo d'impignorabilità riguarderebbe anche la tredicesima mensilità.

7, ultima parte, dell'articolo in esame – cioè quella eccedente l'assegno sociale mensile aumentato della metà – è suscettibile di essere pignorata, ma, per espressa previsione di legge, esclusivamente nei limiti posti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo in esame e dalle speciali disposizioni di legge. Ciò comporta che la quota della pensione eccedente l'importo pari all'assegno sociale mensile aumentato della metà – se non esistono delle specifiche disposizioni di legge in diverso senso – sarà pignorabile: a) per crediti alimentari, nella misura stabilita dal presidente del tribunale (art. 545, comma 3, c.p.c.); b) per altri crediti, nella misura di un quinto (art. 545, comma 4, c.p.c.). Nel caso, poi, di simultaneo concorso delle ipotesi indicate precedentemente, il pignoramento non potrà eccedere la metà dell'importo residuo della pensione, calcolato al netto di una somma pari all'assegno sociale mensile aumentato della metà (art. 545, comma 5, c.p.c.).

In buona sostanza, i limiti di pignorabilità previsti dai citati commi 3, 4 e 5 vanno calcolati su quanto residua della pensione, dopo la sottrazione della quota assolutamente impignorabile.

3. Quando il pagamento della pensione avviene tramite accredito in conto corrente, il regime dell'impignorabilità è parzialmente diverso da quello testé esposto. Infatti, detta circostanza comporta il sorgere di un fenomeno di parziale impignorabilità delle somme già esistenti sul conto al momento del pignoramento o di quelle che, in un momento successivo, vi verranno accreditate a tale titolo.

Questo regime è esteso, in certa misura⁷, anche agli stipendi e a tutte le varie forme di retribuzione: la norma menziona espressamente anche i salari o le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, sicché la sua previsione appare particolarmente ampia e deve essere estesa a tutti i compensi che derivano dal contratto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, vuoi in considerazione del suo carattere di retribuzione differita⁸, vuoi argomentando analogicamente dalle indennità dovute a causa di licenziamento⁹. Quindi, nel caso di accredito sul conto corrente anteriormente al pignoramento, non v'è differenza, nella prospettiva dell'impignorabilità, tra rendite pensionistiche e corrispettivo conseguente al rapporto di lavoro.

La peculiarità di questa nuova previsione normativa deriva dal fatto che il cre-

⁷ Come si dirà meglio in prosiegua, vigono regole di impignorabilità non sempre identiche per pensioni o stipendi: esse variano a seconda del momento in cui le relative rendite sono state accreditate in conto, rispetto al pignoramento.

⁸ In argomento v., per tutti, C. CESTER-G. SUPPIEJ, voce *Rapporto di lavoro*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, vol. XII, Torino, 1996, 44.

⁹ Conf. A.M. SOLDI, *op. ult. cit.*, 988, con riferimento al trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.

dito che viene in gioco non è più, all'atto del pignoramento, un credito pensionistico o di lavoro, visto che con l'accredito in conto della retribuzione o della pensione l'ente erogatore di questa o il datore di lavoro hanno adempiuto alla loro prestazione verso l'esecutato, mentre debitore è divenuto, in ragione del contratto di deposito in conto corrente, l'ente bancario o postale con cui è intrattenuto tale rapporto¹⁰. Peraltro, la circostanza che le somme esistenti sul conto – forma di corresponsione sempre più diffusa, quando non imposta per legge¹¹ – abbiano, almeno in parte, origine retributiva o pensionistica, è stata evidentemente considerata dal legislatore, che si è indotto a stabilirne, sulla base di una regola presuntiva, la parziale impignorabilità, com'era per il credito che l'esecutato vantava originariamente verso il datore di lavoro o l'ente erogatore della pensione, presso il quale tali crediti non sarebbero stati pignorabili che in parte.

Trattandosi di presunzione, la riforma ha distinto a seconda che ci si riferisca alle somme che già esistevano sul conto corrente al momento del pignoramento, piuttosto che a quelle che vi vengono successivamente accreditate a titolo di retribuzione o pensione. Mentre per queste ultime è relativamente facile individuarne l'origine, perché il pignoramento ha cristallizzato la situazione esistente al momento della sua effettuazione, sicché degli accrediti successivamente intervenuti il titolo è chiaro, altrettanto non può dirsi per le somme versate in precedenza sul conto a titolo di pensione/stipendio, somme rispetto alle quali si è verificato un effetto confusorio con le rimesse aventi altra origine, tale da renderne sostanzialmente impossibile l'individuazione: non è, infatti, possibile imputare i prelevamenti che sono stati effettuati anteriormente al pignoramento alle somme pervenute a titolo di stipendio/pensione piuttosto che a quelle pervenute per altri titoli. Ciò ha comportato che l'impignorabilità venga determinata in via presuntiva, in una somma forfetaria indicata dal legislatore¹².

Cominciando dal primo caso, il comma 8 dell'articolo in esame sancisce, indifferentemente dal fatto che si tratti di stipendio o pensione, che dette somme, «nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando

¹⁰ Questa conclusione era pacifica nella giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Cass. 9 ottobre 2012, n. 17178, in *Giur. it.*, 2013, 2324, con nota di R. CONTE, *Contrasti giurisprudenziali in tema d'impignorabilità delle somme affluite su conto corrente bancario e provenienti da stipendi e pensioni*), mentre vi erano alcuni dissensi tra i giudici di merito (cfr. Trib Udine 3 gennaio 2013, *ivi*, 2013, 2323): in argomento, per un quadro della situazione e per tutti i necessari riferimenti, cfr. la citata opera di Conte.

¹¹ V., ad es., l'art. 12, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

¹² Nell'esecuzione esattoriale è, invece, impignorabile, in caso di accredito in conto, l'ultimo emolumento corrisposto a titolo di stipendio o salario (art. 72-ter, comma 2-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602).

l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento».

La norma pone quindi tre parametri: deve trattarsi di somme accreditate su un conto intestato al debitore; dovute a titolo di stipendio o pensione; l'impignorabilità vale fino al triplo dell'assegno sociale. Tutti questi requisiti danno luogo a dubbi.

Il primo requisito da analizzare è rappresentato dal fatto che il conto corrente deve essere «intestato al debitore», formula che pone l'interrogativo nel regime del conto laddove sia cointestato.

L'applicabilità, però, della previsione sull'impignorabilità non sembra da escludersi. Da un lato, la lettera della norma non è preclusiva: essa, infatti, si limita a chiedere che il conto sia «intestato» al debitore, non dice che detto conto debba essere intestato *solo* al debitore (e un conto cointestato è intestato anche al debitore). Dall'altro sussistono, anche in caso di cointestazione, le medesime esigenze di salvaguardia che valgono con riguardo al conto con unico titolare.

Ovviamente, dato che le quote dei vari creditori si presumono uguali, *ex artt.* 1298, comma 2, e 1854 c.c., l'impignorabilità andrà computata solo sulla quota di spettanza del soggetto che ha disposto l'accredito della pensione o della retribuzione.

Parimenti non sembra ostativo all'applicabilità della regola di impignorabilità in questione il fatto che non si tratti di un conto corrente «dedicato» esclusivamente al mero incasso della pensione piuttosto che dello stipendio, ma di un conto su cui confluiscono anche rimesse che hanno un diverso titolo. Ciò vuoi in difetto di ogni diversa indicazione legislativa, vuoi per il fatto che le esigenze che hanno indotto a dettare la norma in questione sono identiche nelle due situazioni¹³.

In secondo luogo vengono in considerazione i limiti dell'impignorabilità: essa è sancita con riguardo a «le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza».

In realtà, a seguito dell'accredito in conto non vi sono più somme «dovute» a tali titoli, essendo il debito ormai discendente dal rapporto di deposito in conto corrente, ma semmai somme «versate» in ragione di tali titoli. Il rilievo non è meramente semantico: ci si può chiedere, infatti, se qualora sul conto, in cui affluiscono rimesse anche di altro tipo, gli introiti per stipendi/pensioni siano stati inferiori al limite presuntivo d'impignorabilità, questa si estenda anche alle somme versate per altro titolo, fino al raggiungimento di detto limite, oppure debba essere

¹³ Conf. A. MAJORANO, *Le ultime novità in tema di espropriazione presso terzi*, in *Foro it.*, 2015, V, 453; G. VALLONE, *L'impignorabilità di stipendi e pensioni versate su conto corrente: note a prima lettura del D.L. del 27 giugno 2015, n. 83*, in *www.Judicium.it*, 7. In questo senso pare orientato anche A. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 83/2015 ... in attesa della prossima puntata*, in *Corr. giur.*, 2016, 163 s.

circostritta all'importo effettivamente accreditato per stipendi o pensioni¹⁴. La soluzione sarebbe probabilmente in quest'ultimo senso, se si parlasse di somme «versate» per i predetti titoli, mentre appare più dubbia alla luce della formulazione adottata dal legislatore, che non ha un preciso significato giuridico, non esistendo più somme «dovute» a titolo di pensione/retribuzione.

In questo quadro, pare preferibile ritenere che il limite quantitativo introdotto dalla norma in esame operi automaticamente fino al massimo del suo importo, indipendentemente dall'ammontare delle rimesse affluite sul conto a titolo di stipendio/pensione¹⁵. Induce a questa conclusione vuoi il rilievo che diversamente si finirebbe per operare un'inammissibile differenziazione con l'ipotesi in cui le rimesse per retribuzione/pensione, pur superando nel loro ammontare complessivo la soglia d'impignorabilità, in realtà non esistano più, ad es. per essere state sistematicamente prelevate subito dopo il loro accredito¹⁶, situazione che però non impedisce all'impignorabilità di operare; vuoi la considerazione che il terzo chiamato a rendere la propria dichiarazione, se dovesse ricostruire le causali dei singoli accrediti, si troverebbe in grave difficoltà, in considerazione del fatto che sovente non ha evidenza degli stessi.

In sostanza, mi pare che il legislatore abbia sancito una regola di impignorabilità che inerisce ad ogni conto corrente per il semplice fatto dell'accredito su di esso della pensione/stipendio, indipendentemente dall'origine dei fondi esistenti sul conto.

L'ultimo profilo da esaminare, con riferimento all'impignorabilità in questione, concerne la determinazione del suo ammontare. Il comma 8 dell'articolo in esame parla, in proposito, di «importo eccedente il triplo dell'assegno sociale», ma, a differenza della previsione contenuta nel comma precedente, che si riferisce all'importo «mensile» dell'assegno sociale, qui nulla si dice sul periodo da assumere come base per il computo dell'impignorabilità. Considerando, peraltro, che l'art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, determina l'assegno sociale su base annua, sembra corretto, in questa situazione, considerare il limite di impignorabilità pari al triplo dell'assegno sociale spettante su base annua¹⁷.

¹⁴ In questo secondo senso mi sembra orientata A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 979 e 981.

¹⁵ Conf. D. BORGHESI, *La l. 132/2015 interviene ancora sul pignoramento di crediti (con particolare riferimento a quelli di lavoro e previdenziali)*, in *www.Judicium.it*, § 4.

¹⁶ Dando luogo ad un fenomeno simile a quello delle rimesse «bilanciate», di cui si parla in materia di revocatoria fallimentare.

¹⁷ Al contrario, ma senza particolare motivazione, P. CASTORO-N. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, XIII ed. aggiornata a cura di R. Giordano, Milano, 2015, 609 e 613, e A. TEDOLDI, *op. loc. ult. cit.*, ritengono che l'importo impignorabile sia pari al triplo dell'assegno sociale mensile. In generale i commentatori della norma non distinguono, quanto all'ammontare dell'assegno sociale da prendere in considerazione per determinare il limite di impignorabilità, tra questa ipotesi e quella considerata dal comma 7. Anzi, secondo A. MAJORANO, *op. loc. ult. cit.*, «si può discutere se la quota di impignorabilità fissata in relazione alle somme accreditate prima del

In conclusione, le somme impignorabili non sono necessariamente quelle discendenti dal pagamento della pensione o dello stipendio, che potrebbero essere anche già state integralmente prelevate (o non esserci più, se non in minima parte). In realtà, quando su un conto viene accreditata una pensione o uno stipendio, si ottiene il risultato che le somme ivi giacenti – quale che sia la loro origine – sono impignorabili nel limite del triplo dell'assegno sociale annuo. Per contro, le somme che eccedono detto importo sono liberamente pignorabili senza limiti, anche se fossero state tutte derivate dal pagamento di stipendi o pensioni.

Passando, ora, alla situazione che si verifica con riguardo alle somme che sopravvivono sul conto corrente successivamente al pignoramento (o in pari data), il regime di pignorabilità è più semplice, perché, come si diceva, l'origine di tali rimesse è chiaramente individuabile. In conseguenza il comma 8 dell'articolo commentato stabilisce che a tali somme si deve applicare la disciplina prevista in via generale in ragione della loro origine.

Ne consegue che le somme accreditate in conto, a titolo di pensione o assimilati, in data coincidente con quella del pignoramento o in un momento successivo a questo, saranno pignorabili nei limiti dettati dai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo in esame, di cui si è detto al paragrafo precedente; le somme dovute a titolo di stipendio o assimilati, saranno pignorabili nei limiti ordinari, dettati dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo in esame; le rimesse effettuate per titoli diversi da quelli sopra indicati saranno liberamente pignorabili, senza incontrare alcun limite¹⁸.

In sostanza, le somme accreditate contestualmente o successivamente al pignoramento hanno il regime specifico previsto in relazione alla loro origine: in particolare, qualora si tratti di stipendi sono pignorabili nel limite del quinto, con l'ulteriore limite della metà in caso di concorso di più pignoramenti; qualora, invece, si tratti di pensioni, sono impignorabili per l'importo pari quello dell'assegno sociale mensile maggiorato della metà, mentre per l'eccedenza ogni creditore può pignorarle nel limite del quinto, con l'ulteriore limite della metà (salvo le speciali disposizioni di legge eventualmente esistenti)¹⁹.

pignoramento sia adeguata o se essa vada innalzata in ragione della funzione che va riconosciuta al risparmio quando è frutto di anni di attività lavorativa, ma si tratta di una scelta nella piena discrezionalità del legislatore». Mi pare, però, che questa critica non abbia ragion d'essere, se si accoglie l'interpretazione qui proposta, secondo la quale l'impignorabilità considerata nel comma 7 dell'articolo in esame è determinata in funzione dell'assegno sociale mensile dovuto, mentre, nel comma 8, dell'assegno sociale annualmente spettante.

¹⁸ In particolare, se le somme esistenti sul conto prima del pignoramento fossero state inferiori al limite d'impignorabilità, le somme sopravvenute non potrebbero essere considerate impignorabili fino a concorrenza di tale limite. A ciò osta, infatti, il diverso titolo del loro accredito, in questa fase ormai chiaramente individuabile.

¹⁹ Va segnalato che vi potranno essere interferenze tra la regola qui esaminata e quella che sancisce, in via generale, l'impignorabilità di stipendi e pensioni. Se infatti una di queste rendite – accreditata abitualmente in conto corrente – venga pignorata presso l'ente erogatore, questi assoggetterà al vincolo del pignoramento la quota espropriabile e verserà in conto la somma impignorabile.

Ne consegue che in caso di pignoramento del saldo di un conto corrente, su cui, successivamente affluiscano delle somme a titolo di stipendi o pensione, si avrà una duplicità di masse pignorate: da un lato, le somme esistenti sul conto precedentemente del pignoramento, le quali saranno oggetto di impignorabilità nei limiti del triplo dell'assegno sociale annuo, se su quel conto viene accreditato lo stipendio o la pensione dell'esecutato; dall'altro, le somme sopravvenute al pignoramento, che saranno soggette alla regola d'impignorabilità conseguente alla loro origine.

L'ultimo quesito da porsi concerne le caratteristiche che deve avere l'accredito in conto della pensione o dello stipendio per giustificare l'applicazione delle discipline poste dal comma 8 dell'articolo in esame. Se, infatti, l'accredito delle rendite suddette è in corso al momento del pignoramento, nessun dubbio è possibile circa l'applicabilità delle regole di impignorabilità sopra esaminate. Più dubbia, invece, è la situazione in cui l'accredito della pensione o dello stipendio vi sia stato in passato, ma sia cessato all'atto del pignoramento.

Il tenore letterale della norma farebbe pensare che l'accredito debba essere ancora in corso all'atto del pignoramento, atteso il duplice riferimento al regime *ante e post* pignoramento, ma l'espressa menzione anche di somme che sono corrisposte occasionalmente, quali le indennità dovute a causa di licenziamento, gioca in senso contrario, legittimando la tesi secondo la quale, laddove vi sia stato l'accredito di una somma per tale titolo, sussista comunque l'impignorabilità nei limiti suddetti.

Il problema va risolto tenendo conto delle possibilità operative del terzo, chiamato a rendere la dichiarazione e ad applicare le nuove regole *ex art.* 546, comma 1, ultima parte, c.p.c. Da questo punto di vista, è preferibile limitare la regola sull'impignorabilità delle somme giacenti in conto al solo caso di disposizione di accredito esistente all'atto del pignoramento. Se si accogliesse la contraria soluzione, infatti, il terzo sarebbe posto davanti ad un compito estremamente arduo, se non impossibile, dato che, da un lato, gli estratti conto non sempre riportano le causali degli accrediti e comunque, dall'altro, non devono essere conservati, al pari della documentazione concernente le singole operazioni, per il periodo ecce-

Ma se il pignoramento è stato effettuato, dal medesimo creditore, anche presso la banca con cui è intrattenuto il conto su cui viene versata la retribuzione, l'istituto di credito, sull'importo accreditato (ridotto in ragione del precedente pignoramento) calcolerà nuovamente l'importo pignorabile senza poter tener conto del precedente vincolo, con un evidente pregiudizio per il debitore, che, per il medesimo titolo di credito, vedrà la propria retribuzione colpita oltre il limite del quinto in cui avrebbe potuto esserlo (con la conseguenza della necessità di proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'impignorabilità). Il pregiudizio, in altri casi, potrebbe riguardare il creditore: quando, ad es., i creditori sono due e uno pignora presso il datore di lavoro la retribuzione del debitore e l'altro il saldo del conto corrente, la porzione della retribuzione che verrà pignorata presso l'istituto di credito finirà, per forza di cose, con l'essere inferiore al quinto in astratto pignorabile, stante il pignoramento presso l'ente erogatore dello stipendio.

dente il decennio (arg. ex art. 119, ult. comma, TUB). Sicché, dovendo la disposizione in esame essere interpretata in sintonia con gli obblighi introdotti dal predetto art. 546, comma 1, c.p.c. – che ne riproducono il contenuto, *sub specie* degli obblighi di custodia del terzo – non può che essere intesa nei limiti in cui impone un obbligo ragionevole da adempiersi da detto soggetto.

Queste considerazioni inducono a preferire la soluzione più restrittiva, pur senza nascondersi la sua opinabilità; una disciplina espressa del punto sarebbe stata opportuna.

4. Per concludere in tema di novità introdotte in punto pignorabilità dei crediti, va segnalata un'ultima modifica, che non è circoscritta alle situazioni sin qui esaminate, ma ha valenza generale con riferimento a tutte le ipotesi di impignorabilità dei crediti sancite dall'art. 545 c.p.c.²⁰.

Nel sistema del codice di rito le questioni di pignorabilità erano lasciate all'iniziativa di parte, disponendo l'art. 615, comma 2, c.p.c. che questa opposizione dovesse essere esperita per far valere l'impignorabilità dei beni. Tale conclusione era stata, successivamente, abbandonata dalla giurisprudenza, la quale distingueva a seconda che l'impignorabilità avesse un fondamento privatistico o non, piuttosto, pubblicistico. In quest'ultimo caso se ne ammetteva la rilevanza di ufficio; e questa soluzione era stata ritenuta applicabile anche con specifico riferimento alle pensioni²¹.

La norma dettata dall'ultimo comma dell'articolo in esame ha messo ordine in materia, sancendo il suddetto principio con riferimento non solo alle pensioni, ma con riguardo a tutti i casi di impignorabilità previsti dall'articolo in esame. Più esattamente detta disposizione afferma che il pignoramento effettuato in violazione dei divieti e dei limiti previsti dall'art. 545 e da speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace e che tale inefficacia è rilevabile dal giudice anche d'ufficio. Con ciò il legislatore ha individuato espressamente le situazioni alle quali ritiene applicabile la disciplina suddetta, escludendone le altre, ancorché similari²².

Il concetto d'inefficacia è particolarmente pregnante ed incisivo. Esso comporta che il pignoramento, ancorché compiuto, non sia produttivo di effetti. Ne deriva

²⁰ Conf. G. VALLONE, *L'impignorabilità*, cit., 8 s. V. anche A.M. SOLDI, *Manuale*, cit., 976.

²¹ Cfr., ad es., Cass. 22 marzo 2011, n. 6548.

²² La disciplina in questione, quindi, non si estende alle altre fattispecie d'impignorabilità di crediti disciplinate da norme diverse dall'art. 545 c.p.c. Infatti essa costituisce una disciplina eccezionale, in considerazione che la regola generale, in tema, richiede l'iniziativa di parte per far valere l'impignorabilità (art. 615, comma 2, c.p.c.); sicché il suo ambito di applicazione non può essere esteso oltre i limiti normativamente sanciti.

che tale atto è *tamquam non esset*, sicché debitore e terzo²³ potranno e dovranno comportarsi come se non esistesse, anche indipendentemente da una pronuncia del giudice in proposito.

Passando ai profili esegetici, la norma in esame parla di parziale inefficacia, con evidente riferimento al caso di crediti solo parzialmente pignorabili; ma è chiaro che laddove ci si trovi di fronte a fenomeni d'impignorabilità assoluta, come, ad es., quelli previsti dal comma 2 dell'articolo in esame, l'inefficacia non potrà che essere totale.

L'inefficacia in questione – un risvolto della quale è, come si diceva, rappresentato dalla nuova previsione in materia di obblighi di custodia introdotta dall'art. 546 c.p.c. – sarà, come già detto, rilevabile d'ufficio e quindi non richiederà l'esperimento dell'opposizione all'esecuzione per essere fatta valere, bastando una segnalazione informale al giudice per sollecitarne l'intervento officioso; qualora, tuttavia, non sia, ciononostante, rilevata, l'esecutato dovrà attivarsi in proprio proponendo l'opposizione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c.²⁴

Qualora nessuna iniziativa venga assunta e si addivenga all'assegnazione di un credito impignorabile, l'opinione prevalente, a mio avviso a ragione, ritiene che contro l'ordinanza di impugnazione vada esperita l'opposizione agli atti esecutivi²⁵, trattandosi, a questo punto, di un vizio di attività del giudice.

Per concludere il discorso in argomento, va esaminata la portata della nuova regola dal punto di vista del creditore che voglia evitare ogni discussione circa la sua azione esecutiva con riguardo a situazioni in cui l'impignorabilità è puramente eventuale e dipende da fattori che non gli sono necessariamente noti, come accade con riferimento al saldo di un conto corrente. Fermo che le somme pignorate in violazione dei limiti in questione non saranno validamente colpite, anche se nell'atto di pignoramento nulla si specifichi in proposito, il creditore, nel pignorare saldi di conti correnti (o somme dovute quali retribuzioni o pensioni), per rispettare i limiti posti dall'art. 545 c.p.c. ed evitare eventuali opposizioni, potrà limitarsi a precisare nel proprio atto che gli stessi vengono pignorati nella misura in cui lo possono essere per legge.

²³ In proposito cfr. anche A. SALETTI, in questo *Commentario*, sub art. 546, § 2.

²⁴ Cass. 23 agosto 2011, n. 17524; v. anche Cass. 4 giugno 2013, n. 14048; conf., in dottrina, A.M. SOLDI, *op. ult. cit.*, 1008. *Contra* D. BORGHESI, *La l. 132/2015*, cit., § 5, secondo il quale anche in questo caso il rimedio è rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi; mi pare, però, che questa soluzione non tenga adeguatamente conto del disposto dell'art. 615, comma 2, c.p.c.

²⁵ A.M. SOLDI, *op. loc. ult. cit.* In giurisprudenza v., da ultimo, Cass. 20 maggio 2015, n. 10243, in *Guida dir.*, 2015, 32, 74; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3790; Cass. 23 agosto 2011, n. 17524.